

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 601

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori CURTO, MACERATINI, SPECCHIA, PACE,  
BEVILAQUA, VEVANTE SCIOLETTI e MOLINARI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 1994**

---

**Estensione di trattamenti di mobilità nel Mezzogiorno**

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente provvedimento mira a risolvere alcuni inconvenienti relativi alla corresponsione dei trattamenti di mobilità per i disoccupati di lungo decorso regolati dall'articolo 22, commi 7 e 8, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché del medesimo trattamento nei territori del Mezzogiorno. Infatti, l'articolo 5, commi 17 e 18, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, prevedeva la proroga per quattro mesi dei trattamenti in scadenza al 30 giugno 1994 per entrambe le fattispecie. Tuttavia tale limitazione, trattandosi tra l'altro di termine già scaduto, non tiene conto delle esigenze di sostenere i redditi dei lavoratori interessati, tanto più in un momento in cui la ripresa non si è ancora manifestata con un impulso all'espansione dell'occupazione. Poiché tuttavia tale fenomeno è presumibile possa realizzarsi sollecitamente, è indispensabile prevedere un breve prolungamento degli ammortizzatori sociali in questione, in modo da consentire un rientro morbido dei lavoratori che attualmente ne godono nel mercato del lavoro. Tale esigenza d'altronde è stata riconosciuta anche dal Governo,

ma l'urgenza e la necessità di convertire in legge il citato decreto n. 299 del 1994 ha impedito che ad esso venissero apportati i pur necessari correttivi. Per questo motivo si propone di modificarne le disposizioni, con un atto legislativo successivo e separato.

Per quanto riguarda gli oneri conseguenti al differimento di tre mesi dei termini previsti in materia di mobilità, essi, sulla base della relazione tecnica che accompagnava il decreto-legge già citato, possono essere quantificati in circa 33 miliardi al mese per l'estensione del trattamento di mobilità per i disoccupati di lungo decorso e in circa 10 miliardi al mese per la proroga dei trattamenti di mobilità nei territori del Mezzogiorno. Conseguentemente l'onere complessivo è valutabile, in cifra tonda, in 130 miliardi, considerato che si tratta di una proroga di tre mesi.

La copertura viene tratta dal fondo speciale di parte corrente del Ministero del tesoro.

Tenendo conto della sua grande urgenza, i presentatori auspicano un sollecito accoglimento del presente provvedimento.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Per i lavoratori di cui all'articolo 22, commi 7 e 8, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il periodo di fruizione dei relativi trattamenti in scadenza alla data del 1° ottobre 1994, è prorogato di ulteriori quattro mesi, previa domanda, da inoltrarsi alle Sezioni circoscrizionali per l'impiego competenti per territorio da parte dei soggetti interessati corredata da dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la persistenza dello stato di disoccupazione.

2. Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per i quali il trattamento di mobilità scade entro il 1° ottobre 1994, il medesimo è prorogato di ulteriori quattro mesi.

3. È abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge.

**Art. 2.**

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 130 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante parziale utilizzo dell'accantonamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.